

C O M U N E D I Q U A R T U C C I U
(PROVINCIA DI CAGLIARI)

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO

Approvato con deliberazione di G.C. n. 24 del 25.03.2016

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Quartucciu, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di *ticket restaurant* (buono pasto), attualmente, del valore nominale di € 5,00 alle condizioni indicate dai successivi articoli.

I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Art. 2 – CONDIZIONI PER IL DIRITTO AL BUONO PASTO

Ha diritto all'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale, compreso il Segretario Generale.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, il diritto al buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è sottoposto alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) il dipendente deve essere in servizio e sia la presenza che la durata della pausa pranzo, devono essere accertate mediante il sistema rileva presenze, salvo i casi di servizio fuori sede autorizzati.

b) la prestazione lavorativa, della durata minima di sette ore, deve essere distribuita nelle ore antimeridiane e pomeridiane, con una pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore, da effettuarsi nell'ambito della fascia consentita per la pausa pranzo.

c) La prestazione lavorativa nella giornata non deve essere inferiore alle sette ore, escluso il tempo della pausa pranzo; le ore, complessivamente svolte, devono essere distribuite al mattino, per una durata minima di tre ore e nel pomeriggio per non meno di due ore.

d) la consumazione del pasto, nelle giornate di rientro pomeridiano, deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 14:00 e le ore 15:30.

Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sottoindicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro:

- assemblea sindacale;
- permessi sindacali (art. 11 CCNQ 98);
- permessi RSU.

Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa in cui ricorrono i presupposti previsti dal presente articolo, fino a un tetto massimo di 12 buoni pasto al mese.

ART. 3 - ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE IN CASO MISSIONI o CORSI DI FORMAZIONE FUORI SEDE DI DURATA INFERIORE A SETTE ORE

In deroga ai criteri previsti dall'articolo precedente, i dipendenti in missione o che partecipino a corsi di formazione fuori sede della durata inferiore alle 7 (sette) ore, possono usufruire di un buono pasto, purché la durata della missione/corso di formazione sia superiore a 6 (sei) ore continuative, comprensive dell'intervallo relativo alla pausa pranzo di almeno 30 minuti, rilevata dal programma del corso o da apposita dichiarazione del dipendente vistata dal responsabile del settore di appartenenza. La presente deroga è circoscritta ai casi in cui il pranzo non sia ricompreso nei costi del corso di formazione autorizzato.

Resta, in ogni caso, confermato il tetto massimo mensile, previsto dall'ultimo periodo dell'articolo precedente.

ART. 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La quantificazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti è effettuata in base al sistema di rilevazione delle presenze.

I buoni pasto sono erogati dal Settore Risorse Umane e Produttive, con cadenza bimestrale.

Al momento della consegna, l'impiegato addetto acquisisce la firma della presa in carico dei buoni da parte del dipendente. Con la consegna e la firma per ricevuta del dipendente, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il furto o lo smarrimento, non dà diritto alla sostituzione.

ART. 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente disciplinare sostituisce integralmente le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di buoni pasto approvate con le precedenti deliberazioni di G.C. n. 100 del 24/05/2007 e n. 166 del 4/09/2008.

ART. 5 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività ai sensi della deliberazione di adozione.